



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2026, proposto da Confraternita Ad Misericordie Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Franco Maria Luigi A. Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

per l'annullamento

della determinazione del 29 dicembre 2025, prot. n. G17795, con cui la Regione Lazio, Direzione Inclusione Sociale ufficio RUNTS, ha disposto la cancellazione dell'Associazione ricorrente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al fine di ottenere l'esclusione della ricorrente dall'Allegato 1 del suddetto provvedimento con la conseguente iscrizione nel registro Regionale del Volontariato alla Sezione Sanità n.670 con provvedimento G07557 del 18/06/2021;

di ogni atto presupposto, connesso e/o collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Associazione ricorrente ha adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento della determinazione regionale, di cui in epigrafe, mediante la quale veniva cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non avendo provveduto ad adempiere alla diffida di cui alla presupposta determinazione regionale n. G08745 del 1 luglio 2024 (con la quale era stato assegnato, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 106/2020, un termine di 120 per il deposito della documentazione necessaria per il completamento della trasmigrazione dell'ente associativo dall'originario registro al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS).

Deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

- 1) *“Difetto assoluto di motivazione e istruttoria”*, atteso che il provvedimento impugnato non indicava, in capo alla singola associazione, quali obblighi sarebbero stati violati; quali norme applicate; quale percorso logico-giuridico seguito;
- 2) *“Violazione del contraddittorio procedimentale”*, atteso che la cancellazione era avvenuta senza avviso di avvio del procedimento e senza comunicazione dei motivi ostativi;
- 3) *“Violazione del legittimo affidamento”*;
- 4) e 5) *“Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità”*;
- 6) *“Violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di proporzionalità di matrice eurounitaria – Eccesso di potere”*.

2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione territoriale resistente deducendo, ex adverso, quanto segue:

- che la "variazione di parte" nel RUNTS era l'istanza formale, presentata dall'ente (precisamente attraverso il rappresentante legale o un delegato), necessaria per aggiornare le informazioni inserite

nel RUNTS. Procedura obbligatoria e necessaria per comunicare le modifiche sostanziali relative all'ente stesso, così da garantire che i dati nel RUNTS siano sempre corretti, completi e aggiornati;

- che nei mesi immediatamente la presupposta diffida, la ricorrente (precisamente in data 14 gennaio 2025) aveva tentato di provvedere ad inserire nel portale Runts la variazione delle cariche sociali dell'Ente, tuttavia rimasta in bozza: il che, in via preliminare, provava la conoscenza dell'obbligo di provvedere e delle conseguenze giuridiche di una eventuale inerzia;

- che alcuna pec era pervenuta alla Regione in ordine al malfunzionamento del sistema, tant'è il mancato deposito in giudizio di una prova documentale idonea in tal senso;

- che la procedura prevista dal D.M. n. 106/2020, e dal d.lgs. n. 117/2017, imponeva, a fronte dell'inutile decorso del termine assegnato con diffida. l'adozione di un provvedimento – come quello in epigrafe – a contenuto vincolato;

- che essendo numerosa la platea degli enti interessati (4.027), caratterizzata anche da gravi criticità di reperibilità e aggiornamento dei recapiti/PEC imputabili esclusivamente agli stessi enti iscritti al RUNTS a seguito della trasmigrazione, la comunicazione dell'atto impugnato era stata legittimamente surrogata tramite pubblicazione, ai sensi degli art. 8 (“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.”) e 21-bis (“Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”) della l. n. 241/1990, nonché dell'articolo 1, comma 111 della l.r. 12/ 2011 (“Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti”);

- nel merito, con riferimento specifico alla contestazione della mancata notifica individuale della diffida ad adempiere, che l'associazione, alla data dell'atto di diffida n. G08390/2024 e smi, era tra coloro per i quali non risultava inserita nel portale RUNTS alcuna PEC, rendendo di fatto impossibile la notifica individuale, tenuto conto del numero complessivo delle associazioni interessate (come detto oltre 4000), pena la paralisi degli uffici amministrativi interessati;

- che non poteva ritenersi fondato il legittimo affidamento, anche in considerazione di recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, 9 aprile 2025, n. 3040) che, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, ribadisce che la tutela dell'affidamento viene meno quando l'interessato non ha rispettato prescrizioni o obblighi posti a suo carico.

3. All'udienza del 10 giugno la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

4. Il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato.

5. In tal senso deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 74 c.p.a – secondo cui *“nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”* – quanto segue:

- che nella presente fattispecie la comunicazione è stata legittimamente disposta mediante pubblicazione - ai sensi dei riportati artt. 8 e 21-bis l. 241/1990 e , comma 111 della l.r. 12/2011 - posto che l'associazione, alla data dell'atto di diffida n. G08390/2024 e smi, *“era tra coloro per i quali non risultava inserita nel portale RUNTS alcuna PEC”* - circostanza fattuale non contestata - rendendo se non impossibile, comunque eccessivamente gravosa la notifica individuale da parte degli uffici amministrativi. Ciò anche in ragione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le parti e di non aggravamento del procedimento amministrativo, che impongono non solo alla p.a., ma anche al privato, di non rendere inefficiente l'azione amministrativa: il che, nella fattispecie, si declina nel senso che, stante il numero enorme delle associazioni interessate, non ricadeva in capo agli uffici regionali l'onere di ricercare altrove (ad esempio presso altri registri) la pec istituzionale per ogni interessata, quanto piuttosto era obbligo delle stesse di indicarla nel RUNTS. Né tale percorso argomentativo si pone in contrasto con il precedente di questa stessa Sezione, di cui alla sentenza 8140 del 4.5.2026, posto che ivi era emerso che *“la stessa amministrazione disponeva, per ciascun ente trasmigrato, della PEC istituzionale, acquisita al momento della trasmigrazione”*;

- che il citato inadempimento comunicativo legittima, quindi, la comunicazione mediante pubblicità degli atti impugnati, ivi inclusa la presupposta diffida, nonché consolida, conseguentemente, la mancata tempestiva esecuzione di quest'ultima, con conseguente infondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso, ivi incluso quello per difetto di motivazione, posto il richiamo *per relationem* ivi previsto.

6. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso perché manifestamente infondato.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO